



COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
Provincia di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE

Petralia Sottana lì.....

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Rag. Russo Rosanna)



COMUNE DI PETRALIA SOTTANA Provincia di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE

ART..1

Oggetto e finalità del regolamento

1 Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 e disciplina tutte le entrate proprie, regionali e provinciali, e le successive disposizioni sono volte ad individuare le medesime entrate, a dettare i principi per la determinazione delle aliquote tributarie, canoni, tariffe e prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, del contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

2 Il reperimento delle risorse proprie, anche tributarie, è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune..

ART 2

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1 Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato che individuano i tributi, le tasse le imposte di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime.

2 Costituiscono altre entrate tutte quelle non rientranti nel primo comma del presente articolo e quindi non aventi natura tributaria e precisamente:

a) i canoni ed i proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali;
b) i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazioni di servizi;

c) ogni altra risorsa, non tributaria, la cui titolarità spetta al Comune.

ART 3
REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE

- 1 Per ciascun tipo di entrata il Consiglio Comunale adotta, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente Regolamento, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione.
- 2 I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie vanno trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
- 3 Nel caso in cui non venga adottato il Regolamento nei termini di cui al precedente primo comma, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

ART 4
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI E DELLE TARIFFE

- 1 Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
- 2 Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura dei beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera consiliare entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del servizio, secondo le percentuali previste dalla legge.
- 3 In ossequio al secondo comma dell'art. 33 del D. Leg.vo n° 504 del 30/12/1992, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate, ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima nel costo complessivo di gestione dei servizi, il Consiglio Comunale, anche in corso dell'anno e comunque non oltre il 30 novembre, ha la potestà di rideliberare in aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dell'anno in corso.
- 4 I canoni di concessione ed i canoni di affitto-locazione per l'utilizzo del patrimonio comunale possono essere fissati con apposita delibera consiliare

entro i termini di approvazione del bilancio oppure di volta in volta, sulla base delle valutazioni tecnico-economiche dell'Ufficio Tecnico Comunale sulla base di specifici parametri fissati dalle norme di legge, ove, esistenti, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

ART 5 FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

- 1** Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo una delle seguenti forme, previste all'art. n.52 del D.Leg.vo n.446 del 15/12/1997:
- a) gestione diretta in economia, anche nelle forme associate con altri enti locali
previste dagli art.24-25 e 26, della legge 8 giugno 1990, n.142;
 - b) affidamento mediante convenzione ed aziende speciali di cui all'art.22 comma 3 lettera c della legge 8 giugno 1990, n.142;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22 comma 3 lettera e) della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Leg.vo n.446, del 15/12/1997, oppure a società miste;
 - d) affidamento in concessione mediante gare pubbliche ai concessionari di cui al D.P.R. 23 gennaio 1988 n.43, o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del Decreto Leg.vo n.446 del 15/12/1997.
- 2** Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire in economia una o più entrate o una o più delle fasi correlati.
- 3** La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di economicità, funzionalità, efficienza e migliore fruizione dei cittadini.
- 4** Le valutazioni per la scelta della forma di gestione, indicate nel precedente 1° comma, debbono risultare da apposita relazione del Responsabile di Settore, di cui al 1° comma del successivo art.6. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
- 5** L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

ART 6

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE

1 Sono responsabili delle singole entrate del Comune nelle varie fasi, previste dagli art.20-21-22 e 23 del Decreto Leg.vo 77/95 e successive modifiche ed integrazioni, i rispettivi responsabili dei settori ai quali le stesse sono affidate nel piano esecutivo di gestione (P:E:G:).

2 Il responsabile del settore e la struttura da esso dipendente cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, quali:

- a) la predisposizione e la modifica periodica dei regolamenti
- b) la determinazione annuale delle tariffe, dei prezzi e dei canoni
- c) l'individuazione e la catalogazione dei soggetti impositivi;
- d) la formazione degli elenchi e dei ruoli di riscossione annuali
- e) l'attività istruttoria di controllo e di verifica;
- f) l'attività di liquidazione, accertamento e sanzionatoria.

Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate non tributarie, anche quando il servizio sia stato affidato in concessione a terzi.

3 Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art 52, quinto comma lettera b) del Decreto Leg.vo n.446, del 15/12/1997, anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

4 La fase relativa alla sola esazione, di cui all'art 24 del Decreto Leg.vo 77/95, è curata dal Servizio Finanziario del Comune.

ART..7

INIZIO DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA E PATRIMONIALE

1 L'obbligazione anche non tributaria è corrisposta in base a tariffe, aliquote, prezzi stabiliti e commisurati dalle norme legislative e regolamentari in materia.

2 La decorrenza dell'obbligazione è fissata nelle rispettive norme di legge e regolamentari in materia.

ART 8

D E N U N C E

1 Per le entrate dove è contemplato l'istituto della denuncia, della dichiarazione o di qualsiasi altra forma dichiarativa valgono le norme ai cui successivi commi del presente articolo.

2 Le denunce di attivazione, di inizio, di variazione, di cessazione, di voltura e quelle tendenti ad ottenere forme agevolative debbono essere presentate improrogabilmente entro il 20 gennaio di ogni anno.

3 L'omessa o la ritardata presentazione della denuncia agli uffici interessati comporta l'applicazione delle sanzioni previste per le singole entrate.

4 La cessione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono della debenza, sempre che sia stata regolarmente presentata nei termini e nei modi appositamente denunciata/comunicazione agli uffici interessati, con la decorrenza contemplata dalle singole norme. Se non regolamentato avrà decorrenza dal successivo anno in cui è stata presentata la richiesta.

ART 9 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

1 Sono esentati dall'obbligazione di tutte le entrate:

- a) Il Comune, quale ente impositore;
- b) Tutti quei soggetti contemplati nelle specifiche norme legislative e regolamentari delle singole entrate.

2 Il comune potrà con norme regolamentari, oltre a quelle previste obbligatoriamente dalle singole norme in materia, determinare particolari forme agevolative e di riduzione, diverse da quelle già contemplate, nei confronti di specifici contribuenti-utenti che versano in particolari condizioni anche di disagio socio-economico, il cui costo va finanziato con apposito fondo previsto nel Bilancio Comunale all'intervento -1.01.04.05.

ART 10 RIMBORSI

1 Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza dell'obbligazione rispetto a quanto effettivamente dovuto il Comune dispone lo sgravio e/o la restituzione e/o il rimborso nei termini, con le modalità e l'applicazione di eventuali interessi previsti dai regolamenti delle singole entrate.

ART 11 ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

1 La Giunta Comunale annualmente, in sede di affidamento ai Capi Settori, tenendo conto delle scadenze di legge, delle esigenze di bilancio e della capacità operativa e gestionale dei singoli uffici delegati alla gestione delle singole entrate, nonché dalle potenzialità delle singole strutture organizzative, indica anche quali azioni di controllo e di verifica i Capi Settori stessi debbano attuare per le singole entrate. Ove il comune non sia in grado di provvedere autonomamente può affidare, mediante convenzione a terzi, pubblici o privati,

l'individuazione dei soggetti e dagli oggetti impositivi in tutto o in parte sottratte all'entrata, avvelendosi anche della facoltà prevista dall'art 52, comma 5, lettera a) del Decreto Leg.vo 446/97.

2 E' obbligo del Capo Settore o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal soggetto passivo a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici, mediante riscontro dei dati e di controllo sul territorio.

3 I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale a tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nel rispetto delle norme di legge e regolamentari che disciplinano le seguenti entrate.

4 Il Capo Settore responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzando in modo razionale le risorse umane e materiali attribuitegli, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

5 Il Capo Settore allorquando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempienza, può invitare il contribuente-utente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme e quanto eventualmente previsto dalla disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un qualsivoglia provvedimento di accertamento e sanzionatorio.

6 Nell'interesse del Comune ed al fine di favorire l'interscambio tra i diversi servizi, tutti gli uffici che gestiscono i servizi comunali sono obbligati:

- a) A darsi tempestiva e sistematica comunicazione del rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni, iscrizioni, cancellazioni e comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini delle entrate;
- b) A fornirsi copie di atti ed informazioni al fine di agevolare la fase dell'accertamento e del controllo di pertinenza dei vari uffici.

7 Il comando di Polizia Municipale ed i singoli agenti sono obbligati a fornire ogni utile dato e notizia, rilevabili anche durante la normale attività di vigilanza e di istituto del Corpo, che possa avere rilevanza ai fini delle entrate. Sono altresì obbligati a fornire l'assistenza necessaria ad altri organismi comunali ad accertare, a rilevare inadempienze e a comunicarli agli uffici interessati.

8 L'ufficio Tecnico del Comune è tenuto a fornire agli uffici che gestiscono le singole entrate l'assistenza tecnica necessaria.

9 Dell'eventuale persistente mancato adempimento il capo settore responsabile informa il Sindaco ed il Segretario Comunale, i quali, se ritenuto necessario, adotteranno i provvedimenti amministrativi conseguenti.

ART 12
ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE

- 1 L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del settore Responsabile dell'entrata nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino, con la pubblicazione, presso l'ufficio preposto, delle tariffe, delle aliquote e dei canoni e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo
- 2 Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del comune pubblicizzare, mediante manifesti murali, i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti
- 3 Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, e, sarà notificato a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
- 4 Per le altre entrate (non tributarie) sarà cura del comune pubblicizzare, mediante manifesti murali, i termini e le modalità degli adempimenti specificati negli appositi regolamenti.

ART 13
ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE

- 1 L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Capo Settore Responsabile nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Verrà notificato ai contribuenti apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
- 2 Per gli importi di natura non tributaria, per i quali, a seguito dell'attività di controllo di cui all'art.11, risulta, che il pagamento è stato omesso totalmente o parzialmente, la richiesta al cittadino deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
- 3 L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato
al
contribuente mediante notifica a mezzo messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4 Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, anche di natura tributaria, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal Concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune ed il cessionario.

ART 14 *1 Modificato con delibera C. C. n° 9 del 13/3/08*
SANZIONI

X 1 Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai Decreti Leg.vi 471-472-473 del 18/12/1997, sono determinate ed applicate in osservanza al Regolamento Comunale approvato con Delibera Consiliare n° del * approvata con decisione del CO.RE.CO.

2 Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei rispettivi regolamenti di ogni singola entrata o in mancanza, delle leggi in vigore.

3 Le sanzioni sono applicate con provvedimento del Capo Settore responsabile di cui all'art. 6, al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'entrata, che sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ART 15
TUTELA GIUDIZIARIA

1 Ai fini dello svolgimento delle procedure centenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del Decreto Leg.vo n.546 del 31/12/1992, il Comune provvede con incarichi specifici. Il concessionario ex articolo 52 comma 5, lettera b) del Decreto Leg.vo n.446 del 15/12/1997, è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore

2 Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate non tributarie, il Comune è rappresentato dal legale nominato dallo stesso e l'eventuale concessionario ex articolo 52 del Decreto Leg.vo n.446 del 15/12/1997, deve farsi assistere da un professionista abilitato.

ART 16
FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA

1 La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del Decreto Leg.vo n.77 del 25/02/1995, e successive modificazioni ed integrazioni.

2 Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i

versamenti con modalita e forme ispirate al principio della economicità della riscossione quali il versamento tramite conto corrente postale ed accrediti elettronici.

ART 17 FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

- 1 La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29/9/1973, n.602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28/01/1988, n.43, ovvero con quella indicata dal R.D. 14/04/1910, n.639, se svolta in proprio dal Comune o affidata agli altri soggetti menzionati all'art 52 comma 4 lettera b) del Decreto Leg.vo n.446, del 15/12/1997.
- 2 Resta impregiudicata, per le entrate non tributarie la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
- 3 E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52 comma 5 lettera b) del Decreto Leg.vo n.446 del 15/12/1997, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14/04/1910, n.639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 28/01/1998 N.43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del Decreto Leg.vo 15/12/1997 n.446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
- 4 E' stabilito in £.15.000 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune

ART 18 AUTOTUTELA

- 1 Con provvedimento del funzionario responsabile del servizio, al quale compete la gestione dell'entrata, o dei soggetti di cui all'art.52 comma 5 lettera b) del Decreto Leg.vo n.446, del 15/12/1997, anche in assenza di istanza da parte ,nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti ,si procede:
 - a) All'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) Alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto

o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.

2 In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere proceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) Grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) Valore della lite;
- c) Costo della difesa;
- d) Costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3 Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- b) errore di persona o di soggetto passivo;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguita;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'entrata tributaria o patrimoniale;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati regolarmente denunciati nei tempi e nei modi contemplati dalla singole entrate ;
- f) evidente errore logico;
- g) errore sul presupposto impositivo;
- h) mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza.

ART 19 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Al fine di instaurare un corretto rapporto con il contribuente-utente, improntato ai principi di collaborazione e trasparenza nonché quale elemento deflattivo del contenzioso, il comune nell'esercizio della potestà regolamentare introduce l'istituto dell'accertamento con adesione ai tributi comunali sulla base delle norme contenute nel Decreto Leg.vo n 218 del 19/06/1997, e dal Regolamento Comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale. n. del

ART 20 PAGAMENTI E RATEAZIONI

1 Per le entrate tributarie il pagamento avviene secondo le norme in materia

2 Per le altre entrate il pagamento avviene secondo i termini e le modalità stabilite dalle norme regolamentari e dai singoli atti di approvazione.

3. ...Il contribuente-utente, che versa in condizioni disagiate, con apposita istanza può richiedere la dilazione del pagamento fino ad otto rate mensili. Il Capo settore, valutati tutti gli elementi e le motivazioni prodotti dall'utente, sulla base delle risultanze di apposito accertamento del comando di Polizia Urbana, può concedere una dilazione, con l'applicazione di un interesse moratorio ragguagliato al tasso legale mensile, fino ad otto rate mensili come appresso:

- a) fino a due rate mensili per importi compresi fra £.250.000 e £.500.000;
- b) fino a quattro rate mensili per importi compresi fra £.500.000 e £.750.000;
- c) fino a sei rate mensili per importi compresi fra £.750.000 e £.1.000.000; *
- d) con un massimo di otto rate mensili per un importo oltre £.1.000.000.

4.....Con atto della G.M., per comprovati motivi o per particolari situazioni di disagio economico i termini ordinari di pagamento delle entrate tributarie possono essere sospesi e differiti e possono essere concessi dilazioni particolari a tutti i soggetti interessati o a particolari categorie di contribuenti.

Nel medesimo atto la G.M. individuerà i relativi criteri e modalità del provvedimento specifico.

ART..21

LIMITI DI ESENZIONI DI PAGAMENTI E DEI RIMBORSI

1.....Per le entrate tributarie, riscosse per il tramite del concessionario di cui al D.P.R. 43/98, tenuto conto della misura del compenso da corrispondere allo stesso, il pagamento del tributo non è dovuto qualora l'ammontare non superi lire. 15.000. Tale limite di esenzione, s'intende anche comprensivo delle sanzioni e degli interessi correlati.

*Modificato con
delibera C.C. n° 9
del 13/3/09*

2.....Non si procede al rimborso dei tributi e delle altre entrate allorché l'importo da rimborsare risulta inferiore a £.15.000.

3.....Conseguentemente il Capo Settore e l'ufficio Comunale addetto all'entrate sono esonerati dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla liquidazione e/o all'accertamento ed alla seguente notificazione degli atti relativi.

Non si procede altresì alle procedure coattive e le istanze di rimborso vanno archiviate.

ART. 22

ENTRATA IN VIGORE

1.....Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/1999.

2.....Con effetto dalla data di entrata in vigore del Regolamento è abrogata e sostituita ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI

OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE

Vista la delibera di consiglio comunale n.14 del 26/03/1999 con la quale si approvava il Regolamento Comunale delle Entrate;

Vista la Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007)

Considerato che si deve adeguare il presente Regolamento alle disposizioni previste all'art. 1 comma 165 della legge 296/06 (finanziaria 2007)

PROPONE

Di apportare le seguenti modifiche:

Art.14 Comma 1, Sanzioni:

- Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai D.Lgs 471, 472, 473 del 18/12/1997 sono determinate ed applicate in osservanza al Regolamento Comunale approvato con delibera n. 9 del 05/03/1999, approvata con decisione del CO.RE.CO;
- Lo stesso viene integrato con la seguente modifica:
Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai D.Lgs 471, 472, 473 del 18/12/1997 e ai sensi dell' art. 1 comma 165 della L.296/2006

Art.21: Limiti di esenzione dei pagamenti e dei rimborsi

- 1) Per le entrate tributarie, riscosse per il tramite del concessionario di cui D.P.R. 43/98, tenuto conto della misura del compenso da corrispondere allo stesso, il pagamento del tributo non è dovuto qualora l'ammontare non supera £. 15.000. Tale limite di esenzione si intende anche comprensivo delle sanzioni e degli interessi correlati.
- 2) Non si procede a rimborso dei tributi e delle altre entrate allorquando l'importo da rimborsare risulta inferiore a £. 15.000.

Il sopra citato articolo viene così modificato:

- per le entrate tributarie il pagamento del tributo non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 5,00; Tale limite di esenzione si intende anche comprensivo delle sanzioni e degli interessi correlati.
- Non si procede a rimborso dei tributi e delle altre entrate allorquando l'importo da rimborsare risulta inferiore a € 5,00. Tale limite di esenzione si intende anche comprensivo delle sanzioni e degli interessi correlati.

